CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA?

(Art. 2 D.M. 26/3/2001)

Allegato

16MU

PREMESSO

* che in applicazione delle disposizioni normative di seggit di kianiate

- art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468";

- legge 11 giugno 2004 n. 145 "Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato";
- art. 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi";
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 artt. 186, comma 9 bis e 187, comma 8 bis "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";
- il Giudice di Pace e il Giudice Monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- *che l'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato D.L.vo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero dlela Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del

Tribunale, nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le orga-		
nizzazioni indicati nell'art. 1 – comma 1 – del citato decreto ministeriale, presso i		
quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;		
*che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Pre-		
sidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;		
*che (da qui in avanti denominato "Ente"), pres-		
so il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utlità, rientra tra quelli indicati		
nell'art. 54 del citato Decreto L.vo;		
*tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del		
Dott, Presidente del Tribunale di Brescia, giusta la		
delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappre-		
sentante pro tempore, – (in caso di Comuni Sindaco, le-		
gale rappresentante pro tempore), si conviene e stipula quanto segue:		
<u>Art. 1</u>		
Attività da svolgere		
L'Ente consente che numero () condannati alla pena del lavoro di pub-		
blica utilità, a norma degli articoli citati in premessa, prestino presso di sé la loro		
attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le		
sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con		
quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad og-		
getto le seguenti prestazioni:		
1)		
2)		
3)		
<u>Art. 2</u>		
Modalità di svolgimento		
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con		
quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma del-		
l'art. 33 – comma 2 – del citato D.L.vo, indica il tipo e la durata del lavoro di		

pubblica utilità.

Art. 3

Coordinatori delle prestazioni

L'Ente, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinar la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

(Nome e cognome e funzione rivestita all'interno dell'Ente)

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

<u> Art. 4</u>

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto nella convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli

infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, hanno l'obbligo:

- di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente e al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato;
- di redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

<u>Art.</u> 7

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di (1 anno) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere tacitamente rinnovata di anno in anno fino ad un massimo di tre anni.

E' facoltà delle parti recedere dalla "convenzione" previa disdetta, da inviare tramite lettera raccomandata a.r., tre mesi prima della scadenza annuale.

Copia della presente convenzione vie	ene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale,
per essere inclusa nell'elenco degli	Enti convenzionati di cui all'articolo 7 del
Decreto Ministeriale citato in premes	sa, nonché al Ministero della Giustizia – Di-
partimento per gli Affari di Giustizia	- Direzione Generale della Giustizia Penale
-, nonché all'Ufficio Esecuzione Pen	ale Esterna di Brescia.
Brescia, addì	
IL L. R. (ente /associazione)	IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE